

Edizione di venerdì 14 marzo 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[Alcune curiosità della legislazione sullo sport](#)

di **Guido Martinelli**

IVA

[La cessione gratuita di clientela non dà luogo a detrazione non essendo un'attività rilevante ai fini Iva](#)

di **Marco Peirolo**

IVA

[Finanziarsi con l'IVA con il rimborso trimestrale](#)

di **Marco Peirolo**

CONTENZIOSO

[E' ammesso l'intervento del cessionario IVA nel processo sul diniego di rimborso instaurato dal cedente](#)

di **Luigi Ferrajoli**

BILANCIO

[La gestione delicata del magazzino nell'affitto di azienda](#)

di **Fabio Landuzzi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Questa volta 2+2 fa quattro](#)

di **Chicco Rossi**

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune curiosità della legislazione sullo sport

di **Guido Martinelli**

Vorrei accompagnare i miei quattro lettori a “curiosare” nelle pieghe della **disciplina giuridico – amministrativa** delle associazioni **sportive** dilettantistica per farli partecipi di alcuni perché ai quali, io, fino ad oggi, non sono riuscito a dare risposta.

Presuntuosamente partiamo dal dettato costituzionale e, più in particolare, dalla **competenza legislativa** concorrente riconosciuta alle Regioni in materia di ordinamento sportivo dall'art. 117 della Costituzione.

Questo, come si concilia con la previsione del comma due dell'articolo uno dello statuto del Coni (approvato con D.P.C.M. 12.11.2013) che definisce l'ente: “*autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive*”. Profili di incostituzionalità dello statuto Coni?

Torniamo tra i comuni mortali. Il comma 18 bis del famoso articolo 90 della legge 289/02 prevede il **divieto** agli amministratori dei sodalizi sportivi di ricoprire la **medesima carica** in altre associazioni o società sportive affiliate alla medesima federazione. A prescindere che non si comprende perché il presidente di una società che fa, ad esempio basket femminile, non possa ricoprire medesima carica in una società che fa la stessa attività maschile (sarà la sindrome del conflitto di interessi che impera?) il problema è: **qual è la sanzione?** Cosa rischia chi incorre in questo divieto posto dal legislatore statale? Nulla che io sappia.

I commi 17 e 18 dell'articolo 90 più volte citato stabiliscono **requisiti precisi** per poter essere definiti associazione e società sportive dilettantistiche.

Il consiglio Nazionale del Coni, avendone i poteri, sta riconoscendo ai fini sportivi e provvedendo alla relativa iscrizione a soggetti che non rispettano detti principi in deroga ai requisiti previsti dal legislatore. Ciò in quanto il primo comma dell'articolo 29 dello statuto del Coni autorizza l'ente a tal fine. La domanda che ne consegue è: assodata la legittimità del comportamento dell'ente preposto al riconoscimento, le organizzazioni riconosciute ai fini sportivi nei “casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale”, quali ad esempio le sezioni di Tiro a Segno Nazionale o la celebre Fondazione Bentegodi, stella e collare d'oro al merito sportivo del Coni; **potranno godere dello stesso tipo di agevolazioni o meno?** Saranno da considerare, ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche potenziali beneficiarie dei contributi del cinque per mille? Dovremo ritenere solo “esemplificativa e non tassativa”, come si dice in casi del genere, l'elencazione che fa il comma 17 delle tipologie giuridiche tramite le

quali sia possibile costituire una associazione o società sportiva dilettantistica?

La legge 91/81 sul professionismo sportivo prevede, all'ultimo comma del suo articolo 6, che il **premio di addestramento e formazione tecnica** che viene versato dalla società professionistica a quella dilettantistica nel caso in cui tesseri un atleta proveniente da quest'ultima: *"dovrà essere reinvestito dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi"*. Il dubbio è: non abbiamo capito nulla noi o i sodalizi sportivi dilettantistici sono comunque obbligati a reinvestire tutti i loro proventi nel perseguimento di fini sportivi? Se così fosse il legislatore perché lo ha specificato nuovamente?

Gli **arbitri e gli ufficiali di gara**, ai sensi della legge 91/81 non rientrano nelle categorie degli sportivi professionisti. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 34 del 26.03.2001, riporta che *"i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica"* non possono godere del trattamento agevolato. Pertanto un arbitro di basket che dirige incontri in serie A femminile o B1 maschile è considerato dilettante e, pertanto, i suoi gettoni godono delle note agevolazioni; nel momento in cui arbitra in serie "A" rimane dilettante ma non ha diritto ai vantaggi fiscali sui compensi. E i cronometristi e segnapunti?

Par condicio?

È noto che l'**agevolazione fiscale** sui compensi sportivi si applica anche alle *"collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale"*.

Quindi se la collaborazione è continuativa, regime fiscale favorevole, se fosse occasionale? Niente?

Il secondo comma dell'art. 37 della legge 342/00 ha stabilito che per i sodalizi in regime di legge 398/91 non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali...se pur nei limiti di due eventi per anno e per un **importo non superiore a euro 51.645,69**.

E se non applico tale legge invece li devo assoggettare a imposta. Perché?

L'art. 90 della legge 289/02 esonera da imposta di bollo gli atti delle Federazioni (ma non quelli delle associazioni e società sportive) e da concessioni governative quelli dei sodalizi sportivi ma non quelli delle Federazioni. Qual è il senso?

Il comma 11 bis dell'art.90 della legge 289/02 esonera dall'imposta sulla pubblicità le affissioni collocate all'interno degli impianti sportivi di capienza inferiore a tremila spettatori dove abbiano luogo manifestazioni sportive dilettantistiche. Bene, lo **striscione** collocato al termine della gara cicloturistica o della maratona invece è soggetto perché la gara è organizzata sulla pubblica strada?

Per oggi credo possa bastare.

IVA

La cessione gratuita di clientela non dà luogo a detrazione non essendo un'attività rilevante ai fini Iva

di **Marco Peirola**

La Corte di giustizia, con la sentenza relativa alla [causa C-204/13 del 13 marzo 2014](#), ha dovuto stabilire se sia detraibile l'IVA versata dal socio di una società di consulenza fiscale per l'acquisizione di una parte della clientela poi ceduta a titolo gratuito ad una nuova società.

In base alla descrizione dei fatti, il sig. Malburg, che deteneva il 60% delle quote di una società tedesca, poi sciolta, ha ceduto gratuitamente, a favore della nuova società, di cui possedeva il 95% delle quote, la quota-parte della clientela acquisita a seguito dello scioglimento della vecchia società.

L'Autorità fiscale tedesca ha **negato la detrazione** dell'IVA relativa all'acquisizione della clientela che la vecchia società ha addebitato al sig. Malburg, siccome il bene economico rappresentato dalla clientela è stato utilizzato nell'ambito dell'**attività esercitata dalla nuova società** e, quindi, non **direttamente** dal sig. Malburg, al quale la fattura risultava intestata.

Di primo acchito, sembrerebbe che la controversia possa trovare immediata soluzione nei principi espressi dalla Corte UE nella [causa C-280/10 del 1° marzo 2012](#), riguardante l'acquisto di un bene immobile da parte dei futuri soci di una società, alla quale l'immobile è stato conferito successivamente alla sua costituzione e all'attribuzione del relativo numero di partita IVA.

Riguardo a quest'ultima fattispecie, che i giudici comunitari hanno risolto ammettendo l'esercizio della detrazione, la Corte di giustizia ha ora evidenziato i **profili di difformità**, tali da giustificare una diversa conclusione e, nello specifico, l'**indetraibilità dell'imposta** versata per l'acquisizione della clientela.

Nella sentenza relativa alla causa C-280/12 è stato rilevato che, in base alla normativa nazionale (nella specie, quella polacca), ai soci della futura società restava preclusa la detrazione dell'IVA sulle spese d'investimento sostenute a titolo personale prima che alla società stessa fosse attribuito il numero di partita IVA, in quanto il successivo conferimento del bene immobile costituiva un'**operazione esente**.

La Corte, in considerazione dei fatti così delineati, ha dichiarato che, nella situazione in esame, la menzionata normativa nazionale **impediva la detrazione non solo alla società, ma anche ai**

soci che avevano sostenuto le spese d'investimento.

Ebbene, in primo luogo, nella causa C-280/12, l'operazione a valle effettuata dai futuri soci, vale a dire il conferimento del bene immobile alla società, rientrava indubbiamente nell'ambito di applicazione dell'IVA, seppure costituisse un'operazione esente. Per contro, nella controversia oggetto della sentenza in commento, l'operazione a valle **non rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA**, poiché la cessione, a titolo gratuito, della clientela non può essere considerata un'“**attività economica**” ai sensi dell'**art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE**; con la conseguenza che l'indetraibilità è dovuta all'**assenza di inerenza**, ossia alla mancanza del “nesso diretto e immediato” tra l'operazione a monte e le operazioni a valle.

In secondo luogo, non è possibile richiamare il **principio di neutralità fiscale** per giustificare l'applicazione, nel caso di specie, della sentenza di cui alla causa C-280/12. Tale principio, infatti, non può essere applicato quando la cessione a titolo gratuito della clientela ad una società **non costituisce un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA**, atteso che il sistema comune dell'IVA garantisce la perfetta neutralità impositiva per le sole attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché siano, di per sé, soggette ad imposta.

In terzo ed ultimo luogo, i fatti all'origine della controversia che ha dato luogo alla sentenza di cui alla causa C-280/12 si differenziano anche per **altri aspetti** dalla situazione oggetto del nuovo intervento della Corte UE, rispetto al quale, infatti:

- la nuova società era già costituita quando il sig. Malburg ha acquisito la clientela e, contrariamente alla situazione oggetto della causa C-280/12, non vi è stato alcun conferimento nel patrimonio di tale società;
- è il sig. Malburg che ha inteso esercitare la detrazione e non, come nella fattispecie di cui alla causa C-280/12, la nuova società relativamente all'IVA versata dai soci nell'ambito di un atto preparatorio dell'attività della società stessa.

In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, la Corte di giustizia ha escluso la detrazione dell'IVA versata per l'acquisizione della clientela, siccome la sua successiva cessione, a titolo gratuito, alla nuova società non costituisce un'attività economica.

IVA

Finanziarsi con l'IVA con il rimborso trimestrale

di **Marco Peirola**

In tempi di crisi, non solo economica, ma anche e soprattutto finanziaria, ogni fonte di **reperimento di liquidità** è importante, se non in molte situazioni addirittura vitale. Quindi, ancora più che nel passato, è importante una oculata **gestione del credito IVA**: chi lavora con l'estero può infatti sfruttare la soluzione di inviare ai propri fornitori le dichiarazioni d'intento per ricevere fatture non imponibili ex art. 8 lett. c DPR 633/72. C'è però una ulteriore soluzione, utilizzabile, al realizzarsi di determinati requisiti, oltre che da tali soggetti anche in altre situazioni: chiedere il **rimborso del credito IVA** (o la possibilità di utilizzarlo in compensazione), senza dover attendere la presentazione della dichiarazione annuale, ma in relazione a **ciascun trimestre dell'anno**.

Ovviamente, come anticipato, tale possibilità non è generalizzata, ma occorre che si verifichino **alcune fattispecie** che conferiscono tale diritto, fattispecie individuate dall'art. 38-bis del DPR 633/72.

I termini

Il credito relativo ai primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre è gestito nell'ambito della dichiarazione annuale), deve essere chiesto **entro la fine del mese successivo** al trimestre di riferimento, esclusivamente per via telematica, tramite presentazione del **modello TR**:

1. primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo): **30 aprile**;
2. secondo trimestre (aprile-maggio-giugno): **31 luglio**;
3. terzo trimestre (luglio-agosto-settembre): **31 ottobre**.

Per quanto riguarda gli aspetti compilativi del modello TR, lo stesso si compone di diversi quadri, in cui devono essere riportati, oltre ai dati identificativi del soggetto Iva che intende chiedere a rimborso l'Iva, anche le **operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento**, per effetto delle quali sorge il diritto al rimborso o alla compensazione. E' quindi decisamente più complesso rispetto al quadro VX del modello IVA annuale e anche il motivo di ciò è piuttosto intuitivo: nel modello TR **occorre evidenziare come si è generato il credito del trimestre** (operazioni attive e passive), dati che invece nella dichiarazione annuale sono già evidenziati in altri quadri. Si potrebbe dire che il modello TR è una sorta di dichiarazione IVA

relativa al trimestre.

Limiti all'utilizzo

Il credito risultante dal modello presentato – come detto – in base alle esigenze dell'impresa può essere **alternativamente chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione orizzontale**: in questo caso vige il limite di € 5.000, svincolato dal credito annuale, complessivo per tutti e 3 i trimestri, per la compensazione “libera”, sia in termini di **momento di compensazione che in termini di canale da utilizzare** (non basta presentare il modello F24 tramite home banking ma occorre utilizzare uno dei canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate). Oltre tale soglia occorre attendere il giorno 16 del mese successivo quello di presentazione dell'istanza, ed effettuare la compensazione tramite Entratel o Fisconline.

Detto credito, al contrario, ma non è **mai soggetto al visto di conformità** posto che, come precisato dalla [CM 1/E/10](#), il visto riguarda le dichiarazioni e **non le istanze** (il modello TR è infatti considerato un'istanza).

Si ricorda peraltro che sul credito trimestrale occorre ricordare una peculiarità riguardante il vincolo di compensazione, che si ottiene incrociando due disposizioni, entrambe modificate dall'art.10 del DL 78/09:

- l'art. 8 c. 3 del DPR 542/99 riguardante specificamente le compensazioni Iva derivanti dal modello TR, secondo cui *“Tali compensazioni possono essere effettuate solo **successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2**”*;
- l'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 241/97 secondo cui *“la compensazione del credito ... relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui [ora € 5.000 in forza della modifica introdotta dal DL 16/12 a far data dal 1 aprile 2012, n.d.a.], può essere effettuata a partire dal **giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione ... dell'istanza da cui il credito emerge**”*. Ossia la disposizione generale di cui si stava commentando.

Il che significa che oltre soglia (ora € 5.000) la compensazione sarà ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione / istanza (quindi nessuna differenza tra credito annuale o trimestrale), mentre entro soglia:

- per il credito annuale la compensazione è permessa anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, quindi sin dal 1 gennaio;
- **per il credito trimestrale la compensazione è invece concessa solo a partire dal momento in cui l'istanza TR viene presentata.**

Quindi, ad esempio, se si desidera utilizzare in compensazione il credito di € 5.000 al 16 aprile, entro tale data deve essere presentato il modello.

Si tenga poi in considerazione il fatto che il credito trimestrale riguarda tutti i crediti derivanti dai modelli TR presentati nel corso del medesimo anno (se viene quindi speso con il primo TR, il secondo TR avrà un credito che sarà interamente vincolato alla presentazione del modello e all'utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24).

CONTENZIOSO

E' ammesso l'intervento del cessionario IVA nel processo sul diniego di rimborso instaurato dal cedente

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 1577 del 27/01/2014](#) la Suprema Corte affronta una vicenda articolata in materia di **rimborsi IVA**, della quale merita senz'altro di esse evidenziato un aspetto in particolare, riguardante la possibilità di **intervento** nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice tributario del **cessionario IVA**.

La vicenda oggetto della pronuncia nasce da una **istanza di rimborso** presentata dal cessionario IVA, per l'imposta a suo tempo versata dal cedente e **non dovuta** in quanto la cessione effettuata era soggetta ad un tributo sostitutivo.

L'istanza rimaneva inevasa ed il cedente chiedeva **parere alla Direzione Centrale normativa e contenzioso** dell'Agenzia delle Entrate per sapere se la cessione avvenuta potesse fruire dell'agevolazione che prevedeva il **tributo sostitutivo**. L'Agenzia rispondeva affermativamente rilevando, tuttavia, che l'unico soggetto legittimato alla richiesta di rimborso fosse il cedente. Ne conseguiva, quindi, la presentazione di **istanza di rimborso da parte del cedente** stesso.

Contro l'ulteriore silenzio rifiuto al rimborso il cedente presentava **ricorso** dinanzi alla CTP di Napoli, cui interveniva anche il cessionario. La **CTP accoglieva** i ricorsi ritenendo sussistente la legittimazione del **cessionario**, poiché soggetto direttamente **interessato** all'esito del procedimento e riconoscendo dovuto il rimborso, **decorrendo** il termine per la presentazione della domanda di rimborso dalla data della **risposta dell'Agenzia** in merito all'applicazione dell'agevolazione.

L'Agenzia impugnava la pronuncia dinanzi alla **CTR** della Campania che **riformava** totalmente la decisione di primo grado, in particolare dichiarando **inammissibile l'intervento** in giudizio del cessionario e, nel merito, tardiva l'istanza di rimborso, dovendo la **decorrenza del termine** essere agganciata al **versamento** dell'imposta e non alla emanazione del parere da parte dell'Agenzia.

La vicenda veniva impugnata in **Cassazione** sia dal cedente che dal cessionario ed i ricorsi conseguentemente venivano riuniti.

La Cassazione affronta preliminarmente la questione della **legittimazione in giudizio** della

cessionaria IVA, rilevando che la tesi tradizionale accolta dalla stessa Corte è nel senso di ritenere inammissibile nel processo tributario l'intervento adesivo dipendente. Tuttavia riscontra che nelle **ultime** pronunce si è aderito all'indirizzo opposto, allineandosi ai principi espressi nella **sentenza** della stessa Corte, **n. 255 del 12/01/2012**, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 14 del D.Lgs. 546/1992, estende al procedimento tributario i principi contenuti nell'articolo **105 Cod.Proc.Civ.**, considerando ammissibile l'intervento adesivo dipendente anche nel processo tributario.

La Corte, pertanto, riconosce che il **cessionario** IVA, nel procedimento giudiziale instaurato dal cedente, non è titolare di un mero interesse di fatto, bensì di un **interesse giuridicamente rilevante** e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale e dalla necessità di **impedire** che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le **conseguenze dannose** derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato.

Nel merito del **dies a quo** di decorrenza del termine biennale di decadenza dal diritto al rimborso, la Suprema Corte **non** ritiene **fondate** le censure sollevate dal cedente e cessionario, ricorrenti principale ed incidentale.

In particolare in materia di rimborso dell'IVA indebitamente versata, la Corte è ferma nel ritenere che il termine fissato **dall'articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992** decorre, in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. L'emanazione del **parere** dell'Amministrazione Finanziaria interpretativo di norme vincola solo l'operato interno degli uffici e **non è idoneo** a costituire termine di decorrenza per la presentazione della domanda di rimborso, se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa.

Nel caso di specie, la **Corte** rileva che non vi sono dubbi sull'applicabilità di quanto disposto dal predetto articolo 21, ribadendo, infine, l'orientamento costante che ritiene **legittimato** a richiedere il **rimborso** dell'IVA non dovuta il soggetto passivo del tributo e quindi il **cedente** del bene o il prestatore del servizio, non già il **cessionario** o il committente, i quali ultimi, come semplici soggetti d'IVA, cioè soggetti solo economicamente incisi e consumatori finali, rimangono **estranei** al rapporto con l'amministrazione finanziaria.

La Corte, pertanto, **accoglie** i ricorsi limitatamente al riconoscimento in capo al cessionario della legittimazione ad **intervenire** nel giudizio tra cedente e Amministrazione finanziaria e vertente sul rimborso IVA, mentre **rigetta** gli ulteriori motivi proposti dai ricorrenti.

BILANCIO

La gestione delicata del magazzino nell'affitto di azienda

di **Fabio Landuzzi**

Nell'ambito di un contratto di **affitto di azienda**, è generalmente **consigliabile escludere** dal perimetro del compendio aziendale affittato **le giacenze di magazzino** esistenti alla data della decorrenza degli effetti giuridici del contratto stesso. Per ragioni operative e per una maggiore semplicità nella gestione del rapporto fra affittante ed affittuario è infatti preferibile di norma ricorrere ad **una soluzione alternativa**, ovvero **scorporare le giacenze di magazzino** dall'insieme dei beni costituenti l'azienda affittata, e quindi **trasferirle all'impresa affittuaria mediante**:

1. Una **separata compravendita**, specificando altresì per chiarezza nel contratto di affitto di azienda che **anche le merci** che saranno **via via acquistate dal conduttore** nel corso della durata del contratto si intenderanno essere **di sua esclusiva proprietà**; oppure
2. Un **contratto estimatorio**, regolato dagli articoli 1556 e ss. del Cod.civ. in base al quale l'affittante consegna all'impresa affittuaria i beni merce esistenti alla data di effetto del contratto, e quest'ultimo soggetto si impegna a corrisponderne il prezzo solo al momento e per le quantità per le quali gli stessi beni saranno dallo stesso venduti. Nell'accordo, è poi **consigliato prevedere termini temporali** ragionevoli, ed anche regolare un eventuale **obbligo di restituzione** dei beni invenduti.

Quando invece le parti **non espungono** dal contratto di affitto di azienda **le giacenze esistenti** alla data di effetto del contratto, si pongono le questioni inerenti al **corretto trattamento contabile** delle vicende che interessano tali **scorte di magazzino**. L'articolo 2561, comma 2, Cod.civ., prevede infatti che **il conduttore debba gestire l'azienda** senza modificarne la destinazione e **in modo da conservare** l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e **le normali dotazioni di scorte**. In concreto, l'affermazione per cui l'azienda deve essere gestita dall'affittuario con le normali dotazioni di scorte significa che **al momento della cessazione dell'affitto** e della restituzione dell'azienda al proprietario, **dovranno essere presenti scorte** di valore inventariato **in linea con** quello determinato al momento di **inizio dell'affitto**; l'eventuale differenza sarà quindi oggetto di **conguaglio**.

Vi è poi la complessa questione di **come rappresentare contabilmente** le scorte di magazzino incluse nell'affitto di azienda; in linea generale possono essere proposte **due tecniche**:

- La cd. **tecnica della proprietà**: il conduttore iscrive i beni esclusivamente nei conti d'ordine, mentre l'affittante / proprietario li conserva nel proprio stato patrimoniale.
- La cd. **tecnica della disponibilità**: il conduttore iscrive i beni direttamente nel proprio

stato patrimoniale.

Alla scelta dell'una o dell'altra tecnica si collegano poi **effetti differenti sulla rappresentazione contabile** delle vicende che interesseranno nel corso della gestione dell'azienda le scorte assunte dall'affittuario.

Applicando la **tecnica della proprietà**, fino a quanto le giacenze ricevute dall'affittante non sono vendute, queste rappresentano di fatto per l'affittuario un **debito di restituzione verso l'affittante** / proprietario **non ancora maturato**; quindi, sarà **al momento della loro vendita** che l'affittuario dovrà rilevare in contabilità un **accantonamento per differenze inventariali** con contropartita l'alimentazione del **Fondo per ripristino dei beni dell'azienda in affitto**. Il Fondo, poi, servirà per coprire il conguaglio finale in sede di restituzione del compendio aziendale.

Applicando la **tecnica della disponibilità**, poiché le giacenze sono da subito iscritte nell'attivo circolante dell'affittuario, si ha che il **debito da restituzione verso l'affittante deve essere registrato immediatamente**. La **stessa scrittura contabile** sopra descritta, anziché essere rilevata solo al momento della vendita dei beni, sarà quindi **registrata all'atto stesso** della decorrenza degli effetti del contratto di **affitto di azienda**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Questa volta 2+2 fa quattro

di **Chicco Rossi**

George Orwell diceva che “*La libertà è poter affermare che due più due fa quattro. Se ciò è garantito, tutto il resto segue*”.

Mai parole furono più **veritiere**.

Quello che vi sto per raccontare è la **storia** di un **amore** per quello che si fa, di **passione** e forse anche di un po' di **follia**.

Siamo in **Valpolicella**, terra da sempre vocata alla viticoltura e madre di uno dei più grandi nettari a disposizione dell'uomo: quell'Amarone decantato in “[Vi presento sua maestà l'Amarone 2010](#)”.

Ma per fare grande un vino servono grandi uomini e Chicco Rossi, insieme ad alcuni personaggi di Euroconference che preferiscono mantenere l'anonimato, sabato scorso è andato a conoscerne due, grazie all'intercessione di Alessio, altro personaggio calato nella realtà vitivinicola veronese.

Partenza ore 8,30 con destinazione **località Marega** nel comune di Fumane per andare a visitare **Zeno Zignoli** nella sua azienda **Monte dei Ragni** e soprattutto per degustare i suoi vini.

Lasciata la strada principale e imboccato un bel viale alberato, ci si inizia a inerpicare, destinazione la corte di Marega che è preceduta da una villa, dotata di chiesa interna, accuratamente ristrutturata e di proprietà di un certo **Damiano Tommasi**, attuale presidente dell'Aic (Associazione italiana calciatori), figliol prodigo di quell'**Hellas Verona** di Pessotto e di Pippo Inzaghi.

L'incontro con Zeno ha dell'incredibile, la sua semplicità ti conquista al primo istante.

Ci accoglie in una **tavernetta**, adibita alla **degustazione**, al piano terra di uno spicchio di corte e subito ci fa presente che i vini in vendita in quel momento sono solamente l'**Amarone** e il **Ripasso**.

Cosa sarà mai il Ripasso? È una tecnica consistente nel versare, prima dell'affinamento in botte, il Valpolicella base direttamente nei tini dove è stato precedentemente pigiato

l'Amarone lasciandolo riposare a contatto con le vinacce appena pressate per circa 15/20 giorni. In questo modo il vino riceve dalle vinacce appassite parte dell'aroma che è proprio dell'Amarone.

Premesso che non tutti fanno realmente questo passaggio (è troppo costoso) nonostante poi vendano il vino come ripasso, di quel che fa Zeno ci si può fidare.

Del resto come non ci si può fidare di uno che fa il **biodinamico** ma soprattutto prepara i campi con l'**aratro tirato** dal **cavallo**.

Sì, Chicco Rossi non si è bevuto una bottiglia di Amarone prima di scrivere questo pezzo, è la realtà.

Detto questo, sedersi a un tavolo con lui è come entrare in un film, si parla di **Aristotele**, **presocratici** e ben difficilmente di vino. Si parla del **convivio**, del perché si brinda con i bicchieri e di come degustare un vino, non nel senso letterale del termine, ma in quello spirituale vero e proprio.

Usciamo con svariate bottiglie di ripasso e di Amarone (tranquillo direttore, ce ne sono anche per te) e purtroppo non possiamo acquistare un lgt veronese in gestazione. Perché? Per il fatto che deve affinarsi per almeno **25 anni** e quindi bisogna ripassare tra una quindicina.

Del resto, Zeno ha le sue idee di perfezione: sono tutti capaci di fare un cabernet buono è per quello che se si fa bisogna farlo superbo e indimenticabile. Torneremo da Monte dei Ragni, statene certi.

Riprendiamo l'automobile destinazione futuro quindi **Zymé**, azienda di quello che è considerato un guru dell'enologia mondiale: **Celestino Gaspari**.

Ma partiamo dal nome dell'azienda: Zým? che in greco vuol dire lievito.

L'azienda, guidata da Celestino che, in arte è anche il genero di un certo **Giuseppe Quintarelli** con cui ha lavorato 11 anni nell'omonima azienda, è proiettata al futuro con tecnologia spinta, salvo poi richiamare nel logo, come si evince dal sito *internet*, " *un pentagono tracciato all'interno della foglia di vite, simbolo dei cinque elementi principali per la produzione del vino, e convergenti alle cinque principali linee linfali della foglia -Uomo-Vite-Terra-Sole-Acqua-l'evoluzione data dall'esperienza unita alla ricerca.*"

Madre natura sia.

Qui come dice Alessio si viene ad assaggiare le "**creazioni**" di Celestino, on i classici e quindi l'**Oz Oseleta**, un rosso prodotto al 100% con Oseleta o il **Kairos** un lgp frutto di almeno 15 varietà, il "**From black to white**" la cui etichetta dice tutto e per finire l'**Harlequin**, altro rosso prodotto con minimo 15 varietà.

Anche qui torneremo per descrivere la splendida cantina originaria, ricavata in una cava di pietra, dal fascino incredibile e la nuova, che si estenderà su oltre 3.000 mq di tecnologia allo stato puro, dotata anche di sala meeting e area destinata ai corsi di cucina.

Ormai è ora di pranzo e la destinazione è l'**Antica osteria Paverno** dove ci attende un antipastino classico a base di **affettati, giardiniera** di verdure e **polenta brustolà** sorseggiando uno splendido Valpolicella superiore **Casalvegri di Ca' la Bionda**, un vino generoso e sincero, che riflette i suoi produttori che andremo a conoscere, insignito dei 3 bicchieri, gentile sorpresa di Alessio.

Ma le sorprese non sono finite qua, perché per il risotto all'amarone servito in un cestino di grana e la costata ai ferri ecco che dal cilindro di Alessio esce **un Amarone Ca' dei Ronchi**, altra cantina emergente.

E come direbbe un mio amico: **INVIDIOSI?**

Attenti è uno dei peccati capitali.

Vorrà dire che per la prossima si aprono le iscrizioni...

Grazie Zeno

Grazie Celestino e soprattutto

Grazie Alessio.